

CONTRATTO
Con la presente scrittura privata tra

San Servolo - Servizi Metropolitan di Venezia srl società in house della Città metropolitana di Venezia, con sede in Venezia, Isola di San Servolo, P.IVA 03544490273, rappresentata dal Direttore Generale, sig. Fulvio Landillo, di seguito denominata **Committente**

e

Veneziana Motoscafi società Cooperativa, con sede legale in Santa Croce n. 507, Venezia, P. IVA 00608160271, rappresentata dal Legale rappresentante sig. Luciano Baroni, di seguito denominato **Esecutore**

Premesso

- a) che la Società San Servolo - Servizi Metropolitan di Venezia è una società unipersonale posseduta al 100% dalla Città metropolitana di Venezia;
- b) che alla Società San Servolo - Servizi Metropolitan di Venezia è affidato *in house* il compito da parte della Città metropolitana di Venezia di valorizzare l'isola di San Servolo in Venezia, il Museo del Manicomio di San Servolo, il Museo di Torcello e Villa Widmann Rezzonico Foscari a Mira (VE) di proprietà della Città metropolitana stessa;
- c) che in data 20 giugno 2016 San Servolo - Servizi Metropolitan di Venezia ha chiesto tramite PEC a vari operatori del settore di presentare la propria migliore offerta per espletato il "servizio di taxi acqueo";
- d) che l'offerta della Società Cooperativa Veneziana Motoscafi inoltrata a San Servolo - Servizi Metropolitan di Venezia tramite PEC nelle modalità e nei tempi previsti è risultata essere quella più economica;
- e) che il Responsabile del procedimento e Direttore dell'Esecuzione del Contratto è il Direttore Generale della Società San Servolo – Servizi Metropolitan di Venezia, sig. Fulvio Landillo;

convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Premesse.

1. Le premesse fanno parte integrante del presente Contratto.

Articolo 2. Oggetto del servizio.

1. Il Committente affida all'Esecutore il servizio di taxi acqueo per la Società San Servolo – Servizi Metropolitan di Venezia con numero di CIG =ZED1A95134=. Le specifiche modalità operative sono quelle riportate nella richiesta di preventivo.

2. L'Esecutore è tenuto a cooperare attivamente con il Committente nella risoluzione di eventuali problemi tecnico-logistici.

Articolo 3. Corrispettivo.

1. A fronte dei servizi svolti per il Committente, l'Esecutore percepirà da San Servolo - Servizi Metropolitan di Venezia la somma generata dall'impiego del servizio di taxi applicando l'allegata tabella dei costi.

2. Tali corrispettivi verranno fatturati in rate mensili dall'Esecutore che verrà liquidato entro =30= (trenta) giorni dalla data fattura fine mese.

3. Ogni fattura emessa dall'Esecutore sarà saldata sempre previo accertamento da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto che la prestazione sia stata effettuata correttamente, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente Contratto e sempre previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità.

4. Ogni pagamento sarà effettuato in ottemperanza a quanto previsto dalla legge del 13 agosto 2010 n. 136 concernente l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; a tal fine l'Esecutore ha l'obbligo di comunicare preventivamente al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati al servizio oggetto del presente Contratto, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui citati conti correnti con relativa fotocopia dei loro documenti di identità in corso di validità.

5. Le fatture dell'Esecutore devono essere sempre redatte in modo chiaro e devono necessariamente contenere tutti gli elementi volti alla comprensione delle modalità di esecuzione del servizio.

Articolo 4. Cessione dei crediti.

1. Le cessioni di crediti derivanti dal corrispettivo del presente Contratto sono efficaci e opponibili al Committente qualora questo non le rifiuti con comunicazione da notificarsi all'Esecutore cedente e al soggetto cessionario entro quindici (15) giorni dalla notifica della cessione.

Articolo 5. Costi a carico dell'Esecutore.

1. L'Esecutore si farà carico dei costi del personale a qualsiasi titolo impiegato per lo svolgimento del presente Contratto.

2. L'Esecutore si farà carico della fornitura e della manutenzione delle proprie attrezzature impiegate per l'espletamento del servizio oggetto del Contratto.

3. Nel corrispettivo di cui all'art. 3 sono compresi i costi di gestione dell'attività ordinaria, ossia le spese telefoniche, fax ed internet, trasporti, uniforme.

Articolo 6. Continuità dell'esecuzione del servizio.

L'Esecutore è tenuto ad evitare qualsiasi interruzione del servizio assumendo su di sé i rischi di malattie e infortunio degli addetti ai servizi assegnati dal Committente assicurando in ogni caso la continuità e l'efficienza del servizio stesso.

Articolo 7. Durata del Contratto.

1. La durata del Contratto decorre dall'8 luglio 2016 e scade il 31 dicembre 2017.

Articolo 8. Proroga.

1. Il Committente si riserva la facoltà di disporre la proroga del servizio oggetto del presente Contratto per un periodo non superiore a =6= (sei) mesi.
2. L'Esecutore, a seguito della richiesta di cui sopra è obbligato a proseguire i servizi, ai medesimi patti e condizioni, per il periodo indicato dal Committente nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara e nel rispetto delle discipline vigenti e senza che l'Esecutore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.
3. La proroga può essere disposta dal Committente mediante comunicazione scritta inviata all'Esecutore con un preavviso di almeno =3= (3) mesi rispetto alla scadenza naturale del Contratto.

Articolo 9. Penali.

1. L'Esecutore dovrà adempiere alle prestazioni specificate nel presente Contratto.
2. Tutte le inosservanze saranno sanzionate con l'applicazione di una penale di euro =100=.
3. Qualora il pagamento delle penali non avvenisse in modo regolare il Committente potrà avvalersi mediante rivalsa sull'importo delle fatture dell'Esecutore.
4. Il Committente si riserva in caso di applicazione di n. =3= (tre) penali di procedere alla risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.
5. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto all'Esecutore a mezzo di comunicazione scritta inoltrata via PEC, in cui farà fede esclusivamente la data e l'ora di trasmissione da parte del Committente. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a =5= (cinque) giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni; decorso il suddetto termine il Committente, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte dall'Esecutore, applicherà le penali o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune a tutela degli interessi del Committente.
6. La non applicazione delle penali non comporta il riconoscimento di compensi e/o indennizzi all'Esecutore.

Articolo 10. Risoluzione del Contratto.

1. Il Contratto si intende risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, in caso di inadempienza dell'Esecutore nelle seguenti ipotesi:
 - a) ove sia riscontrata quanto previsto nel precedente art. 9, comma 4;
 - b) ove sia riscontrata frode nell'esecuzione del servizio;
 - c) ove sia riscontrata manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio affidato;
 - d) ove sia accertata la sostituzione dell'Esecutore da parte di un soggetto terzo nella conduzione di tutto o parte del servizio affidato;
 - e) in caso di cessione dell'Azienda, per cessione ramo d'attività oppure nel caso di concordato preventivo di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Esecutore;
2. Nei casi su citati il Committente si rivarrà per il risarcimento dei danni e delle spese derivanti sulle fatture dell'Esecutore, fatta salva comunque la richiesta da parte del Committente di risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
3. La decisione in merito la clausola risolutiva dovrà essere invocata con semplice provvedimento amministrativo dal Committente entro 10 (dieci) giorni dalla conoscenza della eventuale inadempienza e comunicata all'Esecutore con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 11. Subappalto.

1. Il subappalto non è permesso.

Articolo 12. Cessione del Contratto.

1. E' vietato all'Esecutore la cessione anche parziale del presente Contratto.

Articolo 13. Oggetto delle attività di verifica di conformità.

1. Il presente Contratto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini qui stabiliti.
2. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni previste dal Contratto.

Articolo 14. Controversie.

1. Le parti convengono di definire in via amichevole qualsiasi controversia. In caso di mancato accordo il Foro competente è quello di Venezia.

Articolo 15. Trattamento dati personali.

Il Committente è designato quale responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio oggetto del Contratto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'esecuzione dello stesso.

Articolo 16. Codice Etico.

La Società San Servolo - Servizi Metropolitan di Venezia in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 "Disciplina delle responsabilità amministrative delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300", si è dotata del Manuale Organizzativo e di Gestione, del Codice Etico e del Codice Disciplinare che l'Esecutore può visionare presso il sito internet della Società www.servisimetropolitani.ve.it nella sezione "Amministrazione trasparente - Atti Generali - Regolamenti". In particolare con la firma del presente contratto il Concessionario si impegna a rispettare quanto previsto nel Codice Etico citato. San Servolo - Servizi Metropolitan di Venezia in caso di violazione del Codice Etico da parte del Concessionario potrà applicare delle sanzioni contrattuali.

Articolo 17. Modifica contrattuale.

1. Qualunque modifica al presente Contratto non può aver luogo e qualunque pagamento non potrà essere provato che mediante atto scritto.

Articolo 18. Clausola di rinvio.

1. Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente Contratto a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, il Committente e l'Esecutore fanno riferimento alle disposizioni del D. Lgs. Del 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. e del Codice Civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.

Il presente Contratto è composto da n. 3 pagine.

Letto, confermato e sottoscritto in Venezia il 8 luglio 2016.

Per
San Servolo - Servizi Metropolitan di Venezia srl
Fulvio Landillo



San Servolo - Servizi Metropolitan di Venezia srl

Isola di San Servolo - 30100 Venezia

Tel. 041 2765001 - fax 041 2765402

C.F. e P.IVA 03544490273

Per
Veneziana Motoscafi Soc. Coop.
Luciano Baroni


VENEZIANA MOTOSCAFI SOCIETA' COOPERATIVA
SERVIZIO PUBBLICO - Tel. 041.716000
Santa Croce, 507 - 30135 VENEZIA
C.F. / P. IVA 00608160271